

ALLEGATO 1

Roma, 18 gennaio 2000

Caro Presidente,

come d'accordo, invio, allegati, i «quesiti» da far pervenire al G.I. Priore sul caso Ustica in previsione di un'Audizione sulla stessa vicenda.

Al proposito e facendo seguito alla mia del 21 dicembre 1999, avverto l'esigenza di rappresentarVi specificatamente quanto segue.

Il caso Ustica ha indubbiamente subito una svolta con la sentenza di rinvio a giudizio del G.I. Priore, la quale, come noto, si è distanziata, in gran parte, da quelle che erano le conclusioni e le inchieste dei tre pubblici ministeri. La Commissione non può, quindi, ignorare l'esistenza ed il significato dei fatti nuovi, la cui conoscenza ed analisi saranno sicuramente utili per la comprensione del tragico episodio e per il giudizio «politico» sullo stesso.

D'altra parte, non si può non riconoscere che la Commissione, nel corso della sua lunga attività, ha, in più di una occasione, proceduto ad audizioni ed indagini su fatti che erano contemporaneamente oggetto di procedimenti penali nella fase istruttoria ed anche in quella dibattimentale. Così è avvenuto, per esempio, per il caso Gladio (al quale, risulta, erano interessati in concomitanza anche il Comitato Servizi, la Magistratura Ordinaria, quella per i reati ministeriali e quella militare), per il caso Uno Bianca (in relazione al quale si svolse una vera e propria indagine parallela, incaricato della quale fu il dottor Antonio Di Pietro); nonché per la complessa istruttoria relativa a Piazza Fontana (furono ascoltati il dottor Salvini, il dottor D'Ambrosio, la dottoressa Pradella, il dottor Casson ed il capitano Giraudo) e per alcuni risvolti dell'inchiesta *bis* sulla strage di Bologna.

Per ciò che attiene al campo d'indagine particolare, si è del parere che il compito della Commissione, nel prosieguo del dibattito, dovrebbe essere specifico, teso soprattutto a colmare alcune lacune, superare dubbi e polemiche collegati anche all'atteggiamento assunto da organismi nazionali ed esteri, ad acquisire ulteriori informazioni per il tramite del nostro governo e, soprattutto, a meglio approfondire il significato delle perizie, con particolare riferimento a quelle ultime, successive alle conclusioni dei pubblici ministeri.

Sempre in ordine ai doveri che, a mio avviso, incombono sulla Commissione, ritengo, infine, che quest'ultima abbia anche l'obbligo morale di portare a termine il lavoro, mai concluso, affidato a suo tempo allo spe-

ziale sottocomitato per Ustica. Non si tratterà, quindi, di interferire nel lavoro della magistratura, ma di costruire una propria e più completa conoscenza di tutti gli elementi utili al fine di una Relazione che la Commissione ha il «dovere» di presentare. Se non lo facesse, infatti, darebbe una dimostrazione intollerabile di incapacità a svolgere i propri compiti dopo averli rivendicati, quando essa stessa, con uno specifico ordine del giorno, volle, nel 1989, che, fra le proprie materie di indagine, fosse inserita anche la questione del disastro aereo in argomento.

Per parte mia, comunque, assicuro che ci sarà il massimo impegno per perseguire gli scopi di cui sopra, significando anche che non trascurerò nulla per eventualmente combattere anche «pubblicamente» eventuali verità pre-costituite, atteggiamenti volutamente «dilatori» di politici e forze politiche e qualsiasi altro tentativo di rallentare o vanificare il lavoro che impone la coscienza di cittadini e di parlamentari chiamati a difendere gli interessi della verità.

Cordiali saluti.

Senatore Vincenzo MANCA

Al Senatore Giovanni PELLEGRINO
Presidente Commissione Stragi

QUESITO N. 1

Le ultime perizie, d'ufficio e di parte civile, annesse alla sentenza-ordinanza, rese note, dietro richiesta della Presidenza, a questa Commissione soltanto dopo la deposizione della medesima:

quali elementi nuovi apportano rispetto alle perizie precedenti?

consolidano, o meno, gli elementi di certezza relativi alle ipotesi di caduta del velivolo, già emersi dalle perizie precedenti?

perché sono state richieste a tecnici d'ufficio e di parte civile che già si erano dimostrati specificamente orientati a favore dell'ipotesi della «battaglia aerea»?

non sarebbe stato meglio, in termini di attendibilità dei risultati, rivolgersi ad altri tecnici, scevri di qualsivoglia preconconcetto o difesa di ipotesi già sostenute, la cui indagine sarebbe di certo durata più a lungo, ma – considerato anche il ventennio di indagini trascorse – avrebbe certamente garantito un più elevato livello di obiettività e di attendibilità?

In particolare, tenuto conto dell'insieme delle perizie – innumerevoli invero – disposte nel tempo dalla A.G. e da Ella stessa, quale è stato il motivo per doverne disporre di ulteriori e conclusive oltre il termine *ex lege* della azione inquirente?

QUESITO N. 2

Nella lunghissima sentenza-ordinanza non appaiono chiari tutti gli elementi di tempo e di spazio, nonché il ruolo sostenuto da ciascuna delle tracce radar considerate valide, indipendentemente dalla nazionalità dei protagonisti della «battaglia aerea», né si evince quale possa eventualmente essere stato lo svolgimento di detta «battaglia», ipotizzata in collegamento alle suddette tracce.

In considerazione del fatto, unanimemente convenuto, dell'esclusione, pressochè certa, che la causa dell'abbattimento del DC-9 Itavia possa essere stata un missile o della derivata ipotesi che lo stesso possa essere precipitato per effetto di una «*near-collision*», può darci qualche elemento più puntuale circa lo svolgimento della citata «battaglia», di cui nessun *radar* della catena Nadge ha avuto sentore?

Tenuto, peraltro, in considerazione il fatto che nessun velivolo al mondo – per quanto è dato di conoscere – risulta finora precipitato per effetto di una «*near-collision*» (altrimenti questa Commissione vorrebbe essere messa a conoscenza dei casi occorsi), come giustificano i periti che proprio l'I-TIGI dell'Itavia sia incorso in questa traumatica circostanza?

QUESITO N. 3

In relazione alla vicenda del MIG-23, perché nella sentenza-ordinanza non vengono citati gli atti conclusivi emanati dalla Magistratura giudicante di Crotone che, con dovizia di chiare e precise argomentazioni, fissano la data della morte del pilota del caccia-bombardiere al 18 luglio 1980 e rivolgono pesantissime censure all'operato ed alle dichiarazioni rilasciate dai periti professori E. Rondanelli ed A. Zurlo dopo aver depositato la loro relazione peritale?

QUESITO N. 4

Ella esprime il convincimento, sia pure non provato, che il livello nazionale o NATO, superiore a quello di Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare, sia stato consapevole o, comunque, coinvolto nei supposti depistaggi su Ustica.

A parte il fatto che non esisteva un livello NATO superiore a quello di Capo di Stato Maggiore di Forza Armata Italiana (così nel 1980), mentre ora tale livello è identificato nella carica del Capo di Stato Maggiore della Difesa, un riferimento al livello superiore nazionale non può intendersi configurabile che in quello governativo.

Come spiega, allora, l'accusa rivolta ai generali dell'Aeronautica di aver impedito al Governo lo svolgimento delle sue attribuzioni se lo stesso governo risultava l'emanatore di un ordine cui i militari avrebbero obbedito?

Può spiegare questa contraddizione?

QUESITO N. 5

Nella sentenza-ordinanza si afferma che la Commissione «Misiti» si è «spaccata» nelle conclusioni, mentre – viceversa – gli 11 membri della medesima hanno sottoscritto che la causa più probabile della caduta del DC-9 I-TIGI dell'Itavia è da attribuire ad «esplosione interna».

Come spiega questa sua affermazione?

QUESITO N. 6

Le risposte alle rogatorie internazionali rivolte reiteratamente ai vari paesi europei alleati ed agli USA sono state ritenute tardive ed insoddisfacenti, per la volontà dei relativi governi di mantenere celate le loro responsabilità in ordine alla caduta del DC-9 ITAVIA.

Questo livello di insoddisfazione potrebbe anche derivare dalla oggettiva difficoltà di reperire – a notevole distanza di tempo dal disastro – ele-

menti utili, soprattutto dopo aver dichiarato – subito e drasticamente – di non aver alcuna responsabilità diretta od indiretta nel medesimo.

Ritiene, nel merito, che si possa rilevare una oggettiva responsabilità della magistratura italiana, nel non aver posto in essere, tempestivamente, dette rogatorie?

QUESITO N. 7

Dalla sentenza-ordinanza si evince – senza ombra di dubbio – che lo SMA ed una consistente parte della Aeronautica, lo SME, lo SMM, l'Arma dei Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza, il SI-SMI, il SISDE ed il Gabinetto del Ministro della Difesa, hanno tutti operato – fino ai massimi livelli – come una consorteria finalizzata a coprire la verità.

Se tutto ciò risultasse rispondente al vero, si chiede:

perché solo i vertici dell'A.M. sono stati prima indiziati e quindi incriminati?

perché, in particolare, i vertici dell'Arma dei Carabinieri e del SI-SMI, che pur dovevano – secondo le sue conclusioni – aver concorso a questa omertosa congiura, non sono stati neppure indiziati?

se un disegno omertoso e depistante di tali proporzioni, che vedeva coinvolti gangli sensibilissimi delle istituzioni, poteva essere posto in essere, per coprire una sciocca quanto incomprensibile fedeltà dell'Aeronautica alla NATO, non avrebbe dovuto avere, piuttosto e più verosimilmente, una regia a livello politico che avrebbe potuto necessariamente coinvolgere le massime cariche dello Stato e non pochi Ministri della Repubblica?

se i vertici dell'Aeronautica, oggi rinviati a giudizio per attentato contro gli Organi Costituzionali, avessero ricevuto dal livello politico direttive di tal tipo, perché oggi dovrebbero tacerle, visto che sull'ara sacrificale sono rimasti solo loro?

QUESITO N. 8

Da una prima lettura della sentenza-ordinanza, non pare emergere una sola specifica prova di atteggiamenti criminali da parte dei soggetti inquisiti o semplicemente ascoltati.

Emergono piuttosto vuoti di memoria, contraddizioni in dichiarazioni rilasciate a distanza di anni dai fatti, a volte stupidità e tentennamenti.

Si chiede, quindi: non ritiene che la magistratura – l'unica che non viene mai chiamata in causa e che rimane estranea ad ogni responsabilità – abbia, invece, avuto pesanti responsabilità, non ponendo in essere, con la necessaria immediatezza, tutti gli atti dovuti, atti che si sono esauriti – per quanto attiene alle sole attività istruttorie soltanto dopo ben 19 anni e qualche mese dalla tragedia?

QUESITO N. 9

Sempre da una prima lettura della sentenza-ordinanza, in ordine alla oggettività e consistenza dei fatti e delle situazioni direttamente od indirettamente connesse con il disastro di Ustica, non ritiene che sia stato sistematicamente concesso il primo piano più alle deduzioni costruite sui «ma», sui «forse», sui «non ricordo» ed in particolare sulle registrazioni delle comunicazioni telefoniche tra gli operatori della difesa aerea e del controllo del traffico aereo, relegando in secondo piano – per usare un eufemismo – i risultati ben più concreti e provati delle analisi peritali d'ufficio, da Ella stessa disposte e raccolte?

QUESITO N. 10

La sentenza-ordinanza indica, fra gli elementi da tenere comunque presenti ai fini di una valutazione generale dei fatti, quelli relativi alle «brillanti» carriere ed ai trasferimenti «per premio» della quasi totalità dei coinvolti.

La gravissima illazione ipotizza provvedimenti compensativi per atti illeciti che presuppongono la correttezza di chi presiedeva all'adozione dei provvedimenti stessi.

Poiché la sanzione della maggior parte dei provvedimenti citati costituisce competenza del Ministro della difesa – quando non del governo – si chiede se siano state sentite le Autorità politiche interessate.

In caso affermativo, a quale titolo?

QUESITO N. 11

Le perizie d'ufficio e le consulenze delle parti civili, trasmesse, a questa Commissione su richiesta della Presidenza, e depositate dopo che i Pubblici Ministeri avevano depositato la loro requisitoria, rappresentano, per la sua decisione, dei solidi punti di riferimento, visto che più volte Lei, senza mezzi termini, scrive che le «argomentazioni» svolte in queste relazioni «appaiono convincenti, penetranti e più dettagliate» di tutte quante le considerazioni svolte dai periti o dai consulenti nelle relazioni predisposte prima di queste ultime.

Ora, a parte che la Commissione ha potuto esaminare queste relazioni soltanto perché la Presidenza le ha richieste, e soltanto quando già il suo provvedimento era stato depositato, a voler tralasciare qualsiasi sterile polemica sul punto, tenuto conto di quanto detto in prima battuta, e cioè che le conclusioni alle quali Lei è pervenuto si basano essenzialmente proprio su queste «ultime» perizie o consulenze, la domanda che viene spontanea per Lei è: «cosa dicono di "nuovo" queste perizie?»; ma ancora, mi consenta, l'altra domanda che non Le si può non fare è «cosa, e cioè quali

sono gli elementi che queste "ultime" perizie hanno potuto prendere in considerazione per giungere alle conclusioni che oggi, tutti conosciamo?». In altre parole nel predisporre le ultime perizie e/o consulenze gli «esperti» hanno avuto la possibilità di utilizzare elementi, o meglio dati tecnici, nuovi, che prima non erano disponibili? Oppure le ultime perizie e/o consulenze propongono una «nuova» lettura di dati da sempre disponibili?

Per altro, se la risposta fosse che le «ultime» perizie e/o consulenze non hanno fatto che prospettare una «nuova» e diversa lettura di dati «vecchi», può chiarire come è possibile che a questa lettura si sia giunti soltanto 19 anni dopo l'incidente e, comunque, soltanto da «ultimo»?

Inoltre, visto che queste ultime perizie e/o consulenze prospettano tesi del tutto, o anche in parte, nuove rispetto a quelle perorate dalle molteplici perizie e consulenze che sono state eseguite negli ultimi lustri, viene da chiedersi come possa Lei, che è sempre stato così attento e scrupoloso, non aver disposto degli «approfondimenti», delle «indagini» specifiche e cioè delle ulteriori perizie volte a stabilire se quanto sostenuto dai periti e dai consulenti nelle «ultime» perizie e consulenze sia «scientificamente» esatto, plausibile o anche soltanto possibile?

QUESITO N. 12

Ci sono due punti che appaiono per alcuni versi incomprensibili.

Il primo attiene l'archiviazione per il delitto di strage, il secondo la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione per la maggior parte degli imputati accusati di falsa testimonianza.

Ora, per quanto concerne il primo di questi punti, e cioè la richiesta di archiviazione per il delitto di strage, ciò che non è chiaro è come si possa da un lato dare per «certo» che vi sia stata una «battaglia aerea» e dall'altro ammettere che di questa battaglia non si potrà mai sapere né come si sia svolta esattamente, né tanto meno chi vi abbia partecipato.

Per altro, Lei sostiene che ci sarebbe stata una battaglia, ma non precisa quali tracce debbano considerarsi «utili» al fine di stabilire quale ruolo abbiano avuto coloro che hanno partecipato a questa battaglia, e poi soprattutto non spiega come sia possibile che nessuno dei *radar* della catena Nadge abbia registrato o «visto» questa battaglia.

Ma ancora, come può condividere la tesi della quasi collisione se l'unico dato certo fino ad oggi – è proprio che una quasi collisione non ha mai non soltanto fatto precipitare un aereo, ma neppure cagionato danni gravi ed irreparabili, tanto più che in questo caso la quasi collisione avrebbe «disintegrato» il DC-9 ITAVIA.

Per sostenere un'accusa grave, quale quella della quale si sta discutendo, non basta la logica, servono dati che abbiano un qualche riscontro sul piano scientifico e questi mancano.

Per quanto attiene, poi, il secondo degli aspetti, e cioè la dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione per la maggior parte degli

imputati accusati di falsa testimonianza, non è dato comprendere come possa un magistrato come Lei non essersi reso conto che questi reati non sarebbero mai stati perseguiti se fosse maturata la prescrizione.

I reati sono stati commessi dinanzi a Lei e Lei sapeva bene in quanto si sarebbero prescritti. Perché non ha fatto in modo che questo non accadesse? Come è possibile che Lei, che nella sua sentenza-ordinanza attribuisce la responsabilità di quanto accaduto a tutti coloro che hanno mentito ai magistrati, abbia deciso di mandare «assolti» la maggior parte dei colpevoli?

ALLEGATO 2

Roma, 4 febbraio 2000
Prot. n. 3965

Egregio dottore,

alcuni componenti della Commissione che ho l'onore di presiedere hanno espresso l'opinione che – ai fini della inchiesta parlamentare sul disastro aereo di Ustica che la Commissione stessa sta conducendo – sarebbe utile ottenere da Lei chiarimenti sulle conclusioni alle quali Ella è giunto nella sua sentenza-ordinanza istruttoria.

Al fine anzidetto i commissari interessati hanno formulato una serie di quesiti che, senza l'intendimento di entrare comunque nel merito dell'iniziativa, Le trasmetto in allegato alla presente.

Sono ovviamente consapevole della Sua particolare e delicata posizione di giudice che ha svolto e concluso la fase istruttoria della vicenda giudiziaria e rimetto al Suo giudizio la decisione circa la Sua disponibilità a fornire ai quesiti le risposte che Lei riterrà più adeguate, nella sede e con le modalità che riterrà opportune.

Grato per la collaborazione che Ella ha costantemente offerto ai lavori della Commissione, La saluto con viva cordialità.

Giovanni PELLEGRINO

Dottor Rosario PRIORE
Tribunale penale di Roma
Via Triboniano, 3
Roma

ALLEGATO 3

Roma, 24 febbraio 2000

Rif. nota Commissione stragi 4-2-2000, prot. 3965

Al sig. Presidente della Commissione
parlamentare d'inchiesta sul terrorismo
in Italia e sulle cause della mancata indi-
viduazione dei responsabili delle stragi
Senato della Repubblica
Camera dei deputati
Palazzo S. Macuto
(c.a. Presidente Pellegrino)

Chiarissimo Presidente,

in risposta alla Sua cortese nota, meglio specificata in oggetto, sono dolente di comunicarLe la mia indisponibilità a dare risposta ai quesiti ad essa allegati, quanto meno allo stato.

In questo particolare momento in effetti sta per iniziare la fase dibattimentale e non appare deontologicamente corretto che l'istruttore prenda nuovamente la parola e possa così sostenere, ancora una volta e probabilmente con nuove argomentazioni, le sue tesi già esposte in sentenza-ordinanza – unica sede per le motivazioni e le decisioni – e così influenzare la Corte che s'appresta al vaglio degli atti e di quel provvedimento di definizione della fase istruttoria.

D'altra parte devo rilevare che i quesiti attengono sull'essenza della giurisdizione, concernendo valutazioni sulla predisposizione di perizie, sui risultati delle stesse, sui criteri di scelta dei periti; giudizi sul valore delle fonti di prova; giudizi sugli elementi di prova; giudizi sulle ricostruzioni di fatti che ne derivarono; giudizi sulle definizioni giuridiche e sulle conseguenti formule di proscioglimento e di rinvio. Giudizi tutti suscettibili sì di osservazioni, commenti ed anche critiche, non deducibili però dinnanzi a questo Giudice, né tanto meno da lui risolvibili, ma solo, sul piano giuridico e giudiziario, dalle Corti del dibattimento, su quello politico da co-desta Commissione o da quella che di necessità dovrà succederle.

Rammento, ovviamente solo a me stesso e ai pochi altri che lo ignorano, il principio, fondamentale in ogni ordinamento evoluto, secondo cui il giudice non può rendere testimonianza sugli atti processuali compiuti per ragione del proprio ufficio. È un principio posto dal legislatore del '30 – durante la monarchia e in pieno regime fascista – all'articolo 450,

primo capoverso, codice di procedura penale, ma dimenticato dal legislatore, repubblicano e democratico, dell'88 anche se pur sempre desumibile dal sistema.

È un principio che vincola in primo luogo le giurisdizioni, ciascuna delle quali non può escutere appartenenti alle altre. E quindi vincola anche le Commissioni parlamentari d'inchiesta che operano a norma dell'articolo 82, primo cpv., C., e cioè con i poteri e i limiti dell'AG.

Ma quand'anche questo principio non vigesse, comunque si dovrebbe osservare l'altro più generale, e certamente vigente, della separazione dei poteri. Principio derivatoci dai Lumi; in modo chiarissimo enunciato dal Montesquieu; codificato a partire dall'89, ma di certo applicato persino nelle monarchie assolute come quella di Prussia, a partire dalle prime edizioni dell'*Esprit des Lois*.

Senza tale principio Federico il Grande, o una qualche articolazione del suo Stato assoluto, avrebbe potuto chiamare il giudice di Berlino per chiedergli spiegazioni sulla sua giustizia al riguardo delle doglianze del mugnaio di Potsdam, che addirittura si doleva di angherie del sovrano.

Scusandomi per l'odierna impossibilità e le citazioni, ben conoscendo la sua sapienza e lo spirito che ha mosso la Sua nota mi impegno sin da oggi a fornire ogni utile spiegazione, oralmente o per iscritto, al *plenum* della Commissione o ad una sua istanza più ristretta, sia sui fatti che i contesti, il giorno che il giudice dibattimentale avrà deciso e il tempo consentirà giudizi più maturi e sereni. Come è avvenuto per tutti gli eventi di cui mi sono occupato nelle mie inchieste: dall'affare Moro ai più diversi terrorismi, all'attentato al Sommo Pontefice.

Con i più distinti saluti.

Il giudice istruttore

dott. Rosario PRIORE

ALLEGATO 4

5ª SEDUTA

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 1988

Presidenza del presidente GUALTIERI*La seduta ha inizio alle ore 11.***COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente».

Comunico che in data 23 novembre 1988 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione il senatore Bertoldi in sostituzione del senatore Boldrini che cessa di appartenervi.

Nel rivolgere un cordiale saluto al senatore Bertoldi, sono certo di interpretare il pensiero dei colleghi esprimendo un sentimento di rammarico per il fatto che il senatore Boldrini – che saluto affettuosamente – lascia questa Commissione, di cui è stato parte, a mio giudizio, molto importante.

È stato distribuito, come già in occasione della precedente seduta, l'elenco, aggiornato al 28 novembre, dei documenti, ripartito in atti giudiziari e documenti vari pervenuti alla Commissione.

Se non vi sono osservazioni, si intende che tali documenti sono formalmente acquisiti agli atti dell'inchiesta.

Come ho già annunciato nella precedente seduta sono stati anche acquisiti, il 15 novembre scorso, gli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Moro, versati, per disposizione del Presidente del Senato, dall'Archivio storico del Senato alla Commissione. Aggiungo che il Presidente del Senato ha altresì aderito alla richiesta di autorizzare i componenti della Commissione ad accedere alla consultazione e eventualmente a estrarre copia degli atti in corso di pubblicazione a cura dell'ufficio stralcio della Commissione d'inchiesta sul caso Moro, utilizzando l'esperienza del personale attualmente adibito a quell'Ufficio.

Mi recherò oggi stesso dal Presidente della Camera per sollecitare l'accoglimento dell'analoga richiesta formulata il 5 ottobre scorso, intesa ad acquisire, con le medesime modalità gli atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla P2 nonché della Commissione monocamerale d'inchiesta sul terrorismo e le stragi, non avendo ancora la nostra richiesta ottenuto risposta.

Ai sensi dell'articolo 24 del regolamento, comunico che l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi ha stabilito, nella riunione del 10 novembre ultimo scorso che la Commissione si avvalga, a norma dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1988, n. 172, dei seguenti collaboratori:

professor Raimondo Catanzaro: ordinario di sociologia, Università di Catania;

professor Franco Ferraresi: ordinario di sociologia e scienza dell'amministrazione, Università di Torino;

dottor Raffaele Santoro: prefetto in pensione;

dottor Gherardo Colombo: giudice presso il tribunale di Milano;

dottor Luigi Croce: sostituto procuratore generale presso la corte di appello di Palermo;

dottor Costantino Fucci: magistrato ispettore generale presso il Ministero di grazia e giustizia;

dottor Pietro Oriana: giudice presso il tribunale di Milano;

dottor Rosario Priore: giudice presso il tribunale di Roma;

dottor Luigi Sansone: consigliere della Corte di cassazione.

In adempimento del mandato dell'Ufficio di Presidenza sono stati avviati i contatti con tali collaboratori designati, allo scopo di definire, ottenuta in particolare la necessaria autorizzazione, per quanto riguarda i magistrati, da parte del Consiglio superiore della magistratura, il rapporto di consulenza con la Commissione che provvederà ad erogare una indennità apposita.

Il Presidente avverte inoltre che il Capo della polizia e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, con lettera in data 15 novembre 1988, hanno comunicato che la Commissione potrà disporre, senza dover erogare indennità, quali ufficiali di polizia giudiziaria, del dottor Carlo Mosselli (e in sua vece del dottor Giorgio Minozzi), primi dirigenti di polizia, nonché del colonnello dei carabinieri Giorgio Angeli.